

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI : DISCIPLINA DELLE INSEGNE E DEI MEZZI PUBBLICITARI

PARTE I NORMATIVA TECNICA

TITOLO I_ DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 OBIETTIVI E FINALITA'

ART.2 OGGETTO DEL PIANO

ART.3 NORME GENERALI E CARATTERISTICHE COMUNI DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

TITOLO II_ GLOSSARIO

ART.4 DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO COMMERCIALE E DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART.5 PERTINENZE DELLE STRADE

ART.6 AREE DI PERTINENZA DELLE ATTIVITÀ

ART.7 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

TITOLO III_ RELAZIONI CON L'ARCHITETTURA

ART.8 L'ARREDO COMMERCIALE STORICO

ART.9 LE VETRINE E GLI INGRESSI COMMERCIALI: TIPOLOGIA E MATERIALI

TITOLO IV_ DISCIPLINA E CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART.10 POSIZIONAMENTO E DIMENSIONI : ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

ART.11 POSIZIONAMENTO E DIMENSIONI : ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO

ART.12 INSEGNE DI ESERCIZIO

ART.13 TARGHE E BACHECHE

ART. 14 TENDE

ART. 15 CARTELLI PUBBLICITARI

ART.16 TOTEM

ART.17 IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

ART.18 PREINSEGNE

ART.19 STRISCIONI LOCANDINE STENDARDI E BANDIERE

ART.20 SEGNI ORIZZONTALI E RECLAMISTICI

ART.21 PUBBLICITA' NEI CANTIERI EDILI

ART.22 CARTELLI PUBBLICITARI E TEMPORANEI

ART.23 PUBBLICITA' SUI VEICOLI

ART.24 PUBBLICITA' FONICA

ART. 25 IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

ART. 26 IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA

ART. 27 DHEORS E CHIOSCHI

ART. 28 MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE PARCHEGGIO

ART. 29_ TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PUBBLICI

PARTE II PROCEDURA AMMINISTRATIVA

TITOLO V_ DOMANDA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE

ART.30 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

ART.31 FUNZIONI DELLA COMMISSIONE DI ORNATO NELL'AMBITO DELL'ARREDO COMMERCIALE

ART.32 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART.33 MEZZI DI PUBBLICITA' CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

ART.34 MODIFICHE

ART.35 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART.36 ANTICIPATA RIMOZIONE

ART.37 RINNOVO

ART.38 INSEGNE ABUSIVE

ART.39 MEZZI PUBBLICITARI VIETATI E MESSAGGI ILLECITI

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.40 MEZZI PUBBLICITARI PREESISTENTI

ART.41 SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART.42 NORMA FINALE DI RINVIO

ART.43 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I _ DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 _ OBIETTIVI E FINALITA'

Nell'ambito del generale progetto di riqualificazione, l'Amministrazione Comunale di Ceva ritiene fondamentale valorizzare l'immagine degli operatori commerciali, sia in ambito storico-urbano, sia extraurbano.

Art.2 _ OGGETTO DEL PIANO

Il presente PIANO, costituisce l'insieme delle norme tecniche, delle prescrizioni, delle tipologie dei materiali e di quant'altro necessario per l'installazione delle insegne e per la disciplina dei mezzi pubblicitari, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Art.3 _ NORME GENERALI E CARATTERISTICHE COMUNI DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per assicurare la stabilità del manufatto, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente sia nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera siano regolamentata da specifiche norme, strutture metalliche reticolari o manufatti in c.a. di dimensioni contenute, l'osservanza delle stesse deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, nelle loro sagome e nell'uso dei colori, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, né ostacolarne la visibilità.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- *amministrazione rilasciante;*
- *soggetto titolare;*
- *numero dell'autorizzazione;*
- *progressiva chilometrica del punto di installazione;*
- *data di scadenza;*

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

L'autorizzazione ha durata tre anni.

TITOLO II_ GLOSSARIO

Art.4 _ DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO COMMERCIALE E DEI MEZZI PUBBLICITARI

1.ARREDO COMMERCIALE STORICO

Detto anche *devanture*, indica in generale il rivestimento del fronte esterno del negozio. La *devanture* può essere realizzata in legno, marmo, vetro o ceramica e delimita sia la vetrina vera e propria, sia l'insieme degli elementi esterni del negozio (bacheche, gioielliere, insegne, *store*) che possono trovare collocazione sul prospetto esterno. La *devanture* può essere in aggetto, cioè un elemento aggiunto sul prospetto e sporgente rispetto ad esso (*devanture* a cornice, a portale a monoblocco) o in luce, elemento cioè contenuto nel foro vetrina senza elementi esterni aggiunti sul prospetto.

2.INSEGNE DI ESERCIZIO

Per insegne di esercizio si intendono le iscrizioni in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli o da marchi, realizzate e supportate su appositi materiali, installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa. Possono essere mono o bifacciali, luminose, illuminate o non luminose.

In base alla tipologia si distinguono:

- insegne frontali (aderenti al prospetto del fabbricato per tutta la loro superficie)
- insegne a bandiera (collocate perpendicolarmente al prospetto del fabbricato)
- insegne a bandiera su palo
- insegne su tende frangisole

3.TARGHE

Si definisce targa il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con specifici materiali (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.), recante una scritta in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da un simbolo o marchio, installato adiacente all'ingresso che dà accesso ai locali della sede di esercizio delle attività, o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.

4.BACHECHE E GIOIELLIERE

Per bacheca si intende la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione degli oggetti in vendita nell'attività, o specificamente di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi).

Se di ridotta profondità, la bacheca espositiva, è detta *gioielliera*.

5.CARTELLI PUBBLICITARI

Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Possono essere luminosi, illuminati o non luminosi.

6.TOTEM

Si definisce totem un mezzo pubblicitario tridimensionale, ancorato direttamente al terreno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Possono essere luminosi, illuminati o non luminosi.

7.SORGENTE LUMINOSA

Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

8.IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

Si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili.

9.PREINSEGNE

Si definisce preinsegna una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed, eventualmente, da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno.

Finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, essa è installata in modo da facilitare il raggiungimento della stessa.

Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.

10.STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE

Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in idoneo materiale, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Può essere illuminato. La locandina, se posta sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

11.SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

12.VETROFANIE

Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

13.VETROGRAFIE

Per vetrografia si intende la riproduzione su superfici vetrate, attraverso il lavoro diretto tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

14.CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Si definiscono cartelli pubblicitari temporanei quei cartelli mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, sociale e commerciale, aperti al pubblico.

15.IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Si definisce impianto pubblicitario di esercizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso, illuminato o non luminoso.

16.IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nelle categoria precedenti. Può essere luminoso, illuminato o non luminoso.

Art.5 _ PERTINENZE DELLE STRADE

Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.

Le pertinenze stradali si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio:

- sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o si inseriscono permanentemente alla sede stradale;
- sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.

Art.6 _ AREE DI PERTINENZA DELLE ATTIVITÀ

Per aree di pertinenza si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata.

Art.7 _ CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Le strade, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- Autostrade;
- Strade extraurbane principali;
- Strade extraurbane secondarie;
- Strade urbane di scorrimento;
- Strade urbane di quartiere;
- Strade locali;

Le strade di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

1.AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata

con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

2.**STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

3.**STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA:** strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

4.**STRADA URBANA DI SCORRIMENTO:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

5.**STRADA URBANA DI QUARTIERE:** strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

6.**STRADA LOCALE:** strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 1, si distinguono in strade "statali", "provinciali", "comunali". Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la provincia, il comune.

TITOLO III_ RELAZIONI CON L'ARCHITETTURA

Le relazioni dell'arredo commerciale e dei relativi mezzi pubblicitari con l'architettura, riguardano le dimensioni (delle forature e dei mezzi pubblicitari), il posizionamento rispetto al foro, la forma e i materiali.

In linea generale, nel centro abitato, è fondamentale che la composizione del piano terreno sia unitaria e sottolinei le caratteristiche specifiche dell'edificio. I nuovi progetti di ridisegno, anche mediante nuovi inserimenti, dovranno tendere a riportare l'edificio allo stato originario, eliminando eventuali superfetazioni e alterazioni del prospetto stesso.

Art. 8 _ L'ARREDO COMMERCIALE STORICO

Gli elementi di Arredo Commerciale Storico, censiti ai sensi della Legge Regionale 34\95 (devanture a monoblocco in legno e in ghisa, serramenti in luce) devono essere restaurati e conservati. Eventuali elementi riconoscibili come storici e non appartenenti al catalogo, dovranno comunque essere valorizzati con opportuni cicli di restauro.

Non è mai ammesso il posizionamento di insegne a cassonetto, anche a caratteri sciolti, sul portinsegna del monoblocco o in prossimità del serramento in luce.

Art.9_ LE VETRINE E GLI INGRESSI COMMERCIALI: TIPOLOGIA E MATERIALI

Nel caso di nuovi inserimenti commerciali la foratura deve essere sempre coerente con il disegno globale del prospetto, per forma e dimensioni. Non sono mai ammesse forature che alterino e modifichino gli elementi strutturali dell'edificio (pilastri, volte e solai) o che alterino la composizione di insieme. Le nuove forature dovranno essere progettate secondo i seguenti criteri:

- per analogia a forature originarie o esistenti (anche secondo gli appiombi esistenti o il ritmo dei pieni e dei vuoti del fronte interessato);
- per sondaggio di cantiere;
- per analogia con modelli esistenti in edifici analoghi;

Nel **centro storico** e in particolari contesti a elevata valenza tipologica e formale, le vetrine e gli ingressi destinati alle attività commerciali, dovranno essere in **legno**, in **ferro verniciato opaco** o in **vetro**, preferibilmente ad imitazione e in coerenza alle tipologie e ai cromatismi esistenti. L'alluminio elettrocolorato e il pvc sono ammessi in ambito extraurbano, coerentemente alla composizione dell'edificio.

Sono sempre escluse vetrine o cornici in alluminio anodizzato.

Non è mai consentito l'inserimento di cornici vetrina in pietra o in calcestruzzo, non conformi alle tipologie del luogo per lavorazione forma e materiali e comunque non coerenti con l'apparato decorativo del prospetto.

Relativamente agli elementi di arredo commerciale storico, sarebbe opportuno riproporre elementi oscuranti ad anta, in legno pannellato da sistemarsi all'esterno delle vetrine e degli accessi tramite ganci metallici tradizionali.

Sono accettati, comunque, altri sistemi di chiusura esterna, preferibilmente non completamente oscuranti, quali serrande a maglia aperta, cancelletti, ecc., purché siano provvisti cassonetti non visibili.

Sarebbe opportuno, nel caso di progetto di ridisegno del piano terreno, finalizzato all'inserimento di nuovi accessi commerciali, prevedere all'interno dei serramenti stessi, uno spazio per l'alloggiamento dell'insegna stessa, specie sulle facciate che mantengono forti valenze tipologiche e decorative.

TITOLO IV_ DISCIPLINA E CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art.10 _ POSIZIONAMENTO E DIMENSIONI : ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

Si intende per centro abitato il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuato dalla variante n. 15 al P.R.G.C.

1.DISTANZE

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all'interno dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza prima dei segnali stradali di pericolo, di prescrizione e delle intersezioni, in tutte le strade di scorrimento.	ml.30
Distanza prima dei segnali stradali di pericolo, di prescrizione e delle intersezioni, in tutte le strade locali.	ml.20
Distanza dopo i segnali stradali di pericolo, di prescrizione e delle intersezioni, in tutte le strade locali e dagli altri impianti pubblicitari esistenti.	ml.25
Distanza dall'imbocco delle gallerie, sottopassi e cavalcavia.	ml.50

Gli impianti pubblicitari potranno essere posti a 1,50 ml. dal limite della carreggiata o del filo esterno del marciapiede e in ogni caso all'interno della proprietà privata. Il posizionamento dei cartelli non potrà, in nessun caso, interessare il marciapiede.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

2.DIVIETI

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

- a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b. in corrispondenza delle intersezioni;
- c. lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

3.DEROGHE

Per le insegne poste ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada, non si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non si applica il divieto di cui al comma 2 lett. a) del presente articolo, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno larghezza superiore a m 4 e comunque a distanza non inferiore a 2 m dal limite della carreggiata.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non si applicano le norme di cui al comma 1 e comma 2 lett. c) del presente articolo, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, a condizione che gli stessi siano collocati

parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati esistenti, ad una distanza non inferiore a 2 m dal limite della carreggiata.

Tutto ciò salvo deroghe puntuali concesse dall'Amministrazione Comunale su parere degli Uffici competenti, interessati alla concessione e dalle Commissioni Comunali citate, come previsto dall'articolo 23 comma 6 del Codice della Strada, d.lgvo n.285 del 1992 e s.m.i. In ogni caso dovranno essere sempre garantite le esigenze di sicurezza della circolazione stradale; i cartelli e le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

4.DIMENSIONI

La superficie totale delle insegne e dei cartelli pubblicitari ubicati in corrispondenza della sede di un'attività e nelle sue pertinenze, all'interno del centro abitato, è soggetta ai seguenti limiti dimensionali:

- Zone A o parificata da P.R.G.C. vigente	4 mq;
- Zona E:	6 mq;
- Zone ad insediamenti produttivi:	30 mq;
- Zona F o parificata da P.R.G.C. vigente	15 mq;
- Altre zone:	10 mq.

In particolare, pur mantenendo la superficie totale suddetta, le insegne di esercizio sono soggette ai seguenti limiti dimensionali:

- Zone A o parificata da P.R.G.C. vigente	2 mq;
- Altre zone:	4 mq.

Per eventuali deroghe alle dimensioni, alle distanze e alla tipologia dei mezzi pubblicitari in Centro Storico, sono delegate a decidere, rispettivamente secondo le proprie competenze, la Commissione Locale del Paesaggio e la Commissione di Ornato, con parere obbligatorio.

Art.11 _ POSIZIONAMENTO E DIMENSIONI : ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO

Si intende per territorio ricadente all'esterno del centro abitato il territorio, individuato dalla variante n. 15 al P.R.G.C.

Fuori dai centri abitati, ma entro tratti di strade extraurbane per le quali è imposto un limite di velocità pari a 50 km/h , si applicano i criteri del precedente articolo 10.

1.DISTANZE

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade, dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a. 3 m. dal limite della carreggiata;
- b. 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c. 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d. 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e. 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f. 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g. 100 m. dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
- h. 250 m. prima delle intersezioni;
- i. 100 m. dopo le intersezioni;
- j. 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio

o di altri mezzi pubblicitari, già esistenti a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2.DIVIETI

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

- a. sulle corsie esterne alle carreggiate,
- b. sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- c. in corrispondenza delle intersezioni;
- d. lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- e. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- f. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- g. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- h. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- i. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

3.DEROGHE

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non si applicano le norme di cui alla lett. a) del comma 2, del presente articolo, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, a condizione che le stesse si trovino a distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.

Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste all'art. 10 lett. a), del presente Piano sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.

4.DIMENSIONI

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio, ove ha sede l'attività, sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

Art.12_INSEGNE DI ESERCIZIO

A. CARATTERI GENERALI

- Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle aree di pertinenza della stessa.
- In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.
- Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio, a cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
- Le insegne potranno essere realizzate in qualsiasi materiale, essere luminose, illuminate e non luminose, anche a cassonetto, ovvero in caratteri sciolti, scatolari, in rilievo su pannello. Non potranno debordare dal prospetto del fabbricato, ad eccezione delle zone ad insediamenti produttivi, dove potranno superare l'altezza del fabbricato stesso.
- Le insegne di esercizio, dovranno essere collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m., fuori dei centri abitati, o non inferiore a 2 m., all'interno dei centri abitati.
- Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui agli artt. 10 e 11 commi 1 e 2, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. La sporgenza delle insegne dai fronti dell'edificio non dovrà superare i 15 cm.
- Le insegne a bandiera potranno anche essere del tipo a cassonetto luminoso e bifacciale, con spessore massimo di cm. 20. Il bordo inferiore delle insegne a bandiera dovrà distare da terra **m. 2.50**, se aggettante su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, **m. 5.10** se aggettante su percorsi carrabili pubblici o di uso pubblico. La proiezione a terra del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno m 2 dal margine della carreggiata e comunque deve ricadere all'interno della proprietà privata.
- Per gli esercizi commerciali di interesse pubblico (farmacia, tabaccheria, veterinaria, ecc.) è in uso la segnaletica nazionale.
- Sono ammesse insegne di esercizio in lingua straniera (ovvero dialettale) per attività commerciali etniche o di vendita di prodotti tipici del Paese o Regione di provenienza, purché sia anche riportata la medesima iscrizione in lingua italiana.

B. SPECIFICHE PER IL CENTRO STORICO

- Le tipologie ammesse per il Centro Storico di Ceva sono:
 - a bandiera
 - a muro
 - su tenda
- I materiali ammessi sono: ottone, rame, plexiglass, vetro, ceramica, ferro o alluminio verniciato.

E' comunque esclusa qualsiasi forma di anodizzazione.

Possono essere distinte secondo il modo di realizzazione:

- su supporto (nei materiali ammessi)
- a caratteri sciolti (nei materiali ammessi o dipinta su muro)
- a filo neon (diametro ammesso mm.15)

E' comunque esclusa la tipologia a cassetto.

I sistemi di illuminazione ammessi sono:

- luce diretta (sorgente luminosa esterna)
- luce indiretta (sorgente luminosa interna)
- luce riflessa (dal retro dell'insegna su muro o pannello)
- luce propria (insegna luminosa)

Le insegne a bandiera per le attività commerciali e del terziario possono essere costituite da lamiera diversamente decorata ed avere forma regolare, similmente agli esempi già esistenti nel Centro Storico di Ceva.

La posizione dell'insegna a bandiera rispetto al foro vetrina sarà così regolata:

- altezza minima da terra centimetri 2,50 (a)
- limite superiore massimo (dal bordo inferiore delle finestre o di un'eventuale fascia marcapiano) cm. 15 (b)
- limite inferiore massimo dal filo superiore della cornice o del foro vetrina cm. 10
- il pannello dell'insegna a bandiera deve essere distanziato dall'edificio di almeno cm. 40, in modo da non interrompere la visione unitaria del prospetto.

Le insegne a muro, per le attività commerciali e di terziario, possono essere realizzate nei modi e con i materiali già specificati, purchè vengano rispettate le caratteristiche compositive delle facciate. Pertanto risultano fondamentali i criteri di inserimento del mezzo pubblicitario in relazione ai fori vetrina e all'architettura stessa del fronte:

insegna esterna al foro vetrina_ Le insegne esterne al foro vetrina, in linea generale, devono, quindi, rispettare la composizione formale e l'apparato decorativo dell'edificio.

- l'insegna deve essere posizionata ad almeno 5 cm. dagli elementi decorativi del prospetto;
- nessuna insegna può comprendere più di una foratura, salvo quando la decorazione originaria del piano terreno lo permetta;
- nel caso in cui due o più esercizi commerciali siano presenti sulla stessa facciata o, nel caso in cui, l'edificio sia caratterizzato da un apparato decorativo importante, è conveniente che le insegne siano unitarie per forma e materiale;

- le insegne al piano superiore non possono riferirsi ad esercizi commerciali posti solo al piano terreno. In ogni caso esse non devono mai coprire le ringhiere dei balconi e occultarne il disegno e in generale, sovrapporsi ad alcun elemento decorativo;
- le insegne dipinte sono ammesse sulle murature trattate ad intonaco a civile e sono escluse nei fronti in cui l'apparato decorativo sia complesso, in particolare quando il piano terreno è trattato a bugnato;

insegna interna al foro vetrina_ L'insegna interna è consentita purché non copra più di 1/5 della vetrina e non deve mai sovrapporsi ai serramenti;

- sono sempre ammesse le vetrofanie o le vetrografie e in particolare sono consigliate in edifici con apparati decorativi particolarmente complessi in cui sarebbe difficile poter posizionare correttamente l'insegna stessa;
- nel caso di aperture commerciali ad arco l'insegna dovrà sempre essere interna al foro.

insegna su tenda_ Sono sempre ammesse le insegne su tende. Si suggerisce di posizionare l'iscrizione sul *lambrequin* della tenda stessa.

Art.13_TARGHE E BACHECHE

A. CARATTERI GENERALI

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti. Le dimensioni massime sono di mq 0.50 x 0.50, fatti salvi limiti più restrittivi eventualmente imposti dagli ordini professionali.

- nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere uniformi tra loro per materiale e dimensioni;
- le targhe professionali sanitarie devono rispettare le norme vigenti;

Le bacheche possono essere installate esclusivamente in prossimità dell'attività, solo su suolo privato e non possono aggettare su suolo pubblico, ad eccezione delle attività svolte da enti morali, associazioni sportive e ricreative o sociali.

- non potranno superare le dimensioni di m 1 X 1 per uno spessore massimo di cm 20.

B. SPECIFICHE PER IL CENTRO STORICO

E' consentita l'installazione di targhe commerciali e professionali a lato dell'accesso all'attività.

- devono essere completamente appoggiate alla muratura e non influenzare o nascondere eventuali elementi decorativi della facciata, distando da questi almeno 5 cm.;
- nel caso di foro vetrina rettangolare, la targa non deve superare il filo superiore della foratura o della cornice del foro stesso;
- nel caso di vetrina ad arco la targa non deve superare la linea di imposta dell'arco stesso;

I tipi ammessi sono i seguenti:

- iscrizioni dipinte;
- pannello piano dipinto o serigrafato;
- non sono mai ammesse targhe a cassonetto;

Il sistema di illuminazione preferibile per le targhe è la luce diretta (sorgente luminosa esterna).

Le targhe potranno essere realizzate con gli stessi materiali ammessi per le insegne: ottone, rame, plexiglass, vetro, ceramica, ferro o alluminio verniciato.

Sono ammesse le bacheche con sezione rettangolare o quadrata dal disegno preferibilmente semplice.

Le dimensioni massime delle bacheche saranno le seguenti:

- superficie 1x1 m.
- spessore massimo 20 cm.

Le bacheche potranno essere realizzate con gli stessi materiali previsti per le vetrine e gli accessi commerciali (legno, ferro, metalli verniciati opachi), escludendo l'anodizzazione.

Art.14_TENDE

A. CARATTERI GENERALI

I criteri di inserimento delle tende soddisfano l'aspetto funzionale di protezione dai raggi solari. Pertanto non è ammessa l'apposizione di tende a scopo estetico o promozionale dell'attività, aspetti, questi, che possono essere soddisfatti con altri elementi di arredo commerciale. In linea generale, quindi, per non risultare aggressive nei confronti del prospetto architettonico, le tende devono essere scelte, sempre in modo da sottolineare la forma e le dimensioni dei vani architettonici cui sono applicate.

- Le tende non devono mai costituire ostacolo per la circolazione di pedoni e automezzi. Devono essere sempre coerenti con l'architettura dell'edificio;
- Non è mai consentita l'installazione di tende esterne ai piani superiori dell'edificio;
- Negli edifici caratterizzati da apparato decorativo particolare importanza, o nel caso in cui diversi fori vetrina appartengano alla stessa attività commerciale, le tende debbono essere unitarie per forma e materiale;
- La tipologia di tende ammesse sono le seguenti:
 - Cappottina
 - Mezza cappottina
 - Pantalera
 - A braccio o a pantografo
 - Verticale
- Su strade carrabili prive di marciapiedi le tende non possono essere adottate;
- Su strade carrabili con marciapiede le tende non possono superare i $\frac{2}{3}$ di profondità del marciapiede stesso e comunque non possono sporgere più di 1,5 m. L'altezza del bordo inferiore delle tende deve essere almeno di 2,30 m. da terra;
- La forma delle tende deve sempre seguire la forma del foro vetrina. Nel caso di aperture con cornice o sopra luce con inferriata o con basamento a bugnato, le tende dovranno sempre essere interne al foro vetrina e mai sovrapporsi ad alcun elemento caratterizzante.
- E' ammesso l'uso di tessuti, preferibilmente impermeabili, ignifughi e antimuffa, in tinta unita di colore chiaro. E' vietato l'uso di materie plastiche.
- Sono ammesse **cappottine in metallo**, verniciato opaco, in rame o in corten, purchè formalmente e dimensionalmente congrue alle caratteristiche del fronte edilizio su cui si inseriscono.

Sono vietate le pensiline e le tettoie in materiale plastico.

- E' richiesta l'uniformità tipologica tra le tende (o cappottine) di uno stesso edificio.

ART. 15_CARTELLI PUBBLICITARI

E' possibile installare cartelli pubblicitari su suolo pubblico, previa individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta o del Consiglio Comunale.

Possono essere realizzati su uno o due pali, luminosi, illuminati indirettamente o non luminosi.

Il bordo inferiore dei cartelli dovrà distare da terra m. 2.50, se gli stessi sono installati su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico o m. 5.10 se installati su percorsi carrabili pubblici o di uso pubblico. La distanza, del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico, deve distare almeno m. 2 dal margine della carreggiata e in ogni modo deve ricadere all'interno della proprietà privata.

ART. 16_TOTEM

E' possibile installare totem sia su suolo privato, sia su suolo pubblico, ma con differenti procedure:

- su suolo privato: esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività e relative pertinenze accessorie per pubblicizzare solo l'attività stessa. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di enti morali, associazioni sportive e ricreative o sociali è possibile pubblicizzare anche attività terze.
- su suolo pubblico: previa individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta o del Consiglio Comunale.

Le dimensioni massime sono pari a m. 2 X 2 di base, per m. 3.50 di altezza.

Possono essere luminosi, illuminati indirettamente o non luminosi.

ART. 17_IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

Possono essere luminosi per luce diretta o indiretta e possono avere una superficie massima di mq. 18. Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi, all'interno del centro abitato. All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità non può essere inferiore a cinque minuti.

Tale tipologia pubblicitaria dovrà comunque essere sottoposta al parere della Commissione di Ornato o della Commissione Locale del Paesaggio, rispettivamente per le competenze attribuite.

E' possibile installare impianti a messaggio variabile su suolo pubblico, previa individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta o del Consiglio Comunale.

ART. 18_PREINSEGNE

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1.00 x 0.20 e superiori di m. 1.50 x 0.30. Non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.

I colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada, in relazione all'attività esercitata.

È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano la stessa dimensione.

Le preinsegne debbono essere collocate a non meno di 30 metri dalle intersezioni stradali.

Le preinsegne relative ad attività ubicate in Comuni limitrofi, limitatamente ad esercizi di pubblico servizio, possono essere collocate in una fascia di Km. 2,00 rispetto al perimetro di confine comunale.

ART. 19_STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE

Per la posizione si fa riferimento all'art. 51, comma 10 del vigente Piano di esecuzione del Codice della Strada.

Possono essere illuminati indirettamente e il margine inferiore deve distare da terra almeno m 5.10

ART. 20_SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi si applicano unicamente le prescrizioni sulle distanze rispetto ai segnali stradali orizzontali.

ART. 21_PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI

Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, attinenti le attività del cantiere, quindi in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto. Tale pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 bis del D. Lgs. n. 507/93.

La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% dei ponteggi o della recinzione.

Tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio, oggetto dei lavori, o che riportino un'unica pubblicità anche se diversa dalle attività del cantiere.

ART. 22_CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

La domanda deve essere presentata dal richiedente con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persone giuridiche, deve essere sottoscritta dal responsabile o legale rappresentante delle medesime. Per il Comune provvede il Dirigente interessato con apposita comunicazione.

E' consentita l'esposizione massima di n. 20 cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di m. 0.70 x 1.00, salvo deroga debitamente motivata.

La collocazione di tali cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che nei 10 giorni precedenti e nelle 48 ore successive.

Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, per le attività culturali e sportive in generale e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" , bifacciali e vetrinette o simili, posate direttamente al suolo.

Il periodo di esposizione non potrà superare giorni 30, rinnovabili su richiesta per i successivi 30 giorni.

I cartelli pubblicitari temporanei che rechino pubblicità di natura commerciale possono essere posizionati in numero massimo pari a 5 impianti per senso di marcia e per via. Non potranno superare le dimensioni di m. 0,70 x 1,00. Il periodo di esposizione sarà legato alla durata dell'evento, comunque non potrà superare giorni 30, rinnovabili su richiesta per i successivi 30 giorni.

I cartelli temporanei, anche se esposti in aree a vincolo paesaggistico, non necessitano di Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Commissione Comunale Paesaggistica.

ART. 23_PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1 lettera g) e 56, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 285/92 e degli artt. 203, comma 2 lettera q) e 204, comma 2 lettera q) del D.P.R. n. 495/92, compresi vele e carrelli.

Su detti veicoli, se in sosta prolungata oltre un'ora e per giustificate esigenze, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia priva di efficacia.

Per la pubblicità su veicoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/92.

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

ART. 24_PUBBLICITÀ FONICA

La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. Con riferimento all'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.

La pubblicità fonica è vietata a meno di 50 mt da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto.

E' consentito effettuare la pubblicità fonica nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

E' possibile concedere deroghe ai divieti riportati, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.

Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

La pubblicità elettorale è autorizzata dal Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati per legge.

ART. 25_IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di servizio, come definiti all'art. 4 punto n) del presente Piano, è soggetta ad individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta o del Consiglio Comunale.

ART. 26_IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

Ogni impianto di pubblicità o propaganda anche non individuato nelle categorie precedenti dovrà essere sottoposto al parere delle Commissioni di Ornato e Paesaggistica, nei limiti delle competenze ascritte.

ART. 27_DHEORS E CHIOSCHI (occupazioni con tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica)

Per l'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici e più in generale, aree soggette a pubblico passaggio, con tavoli sedie piante ornamentali e altro si fa riferimento all'articolo 25, sezione III, del Regolamento di Polizia Municipale e all'aggiornamento di cui alla D.C.C. n.4 del 24 gennaio 2008, il quale viene integralmente riportato.

L'autorizzazione per il posizionamento di chioschi ed edicole, anche a carattere provvisorio deve essere sempre autorizzata dal Comune, in conformità alle vigenti normative espresse dal Codice della Strada e dai relativi regolamenti esecutivi e attuativi, nonché dalle norme di Piano e del regolamento Igienico Edilizio.

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo dell' occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

2. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazioni i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

3. Ai titolari di esercizi pubblici i cui locali siano ubicati nel Centro Storico può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dalla Commissione di Ornato.

4. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, 2 e 3 si devono osservare le disposizioni del regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del regolamento specifico ovvero di norme specifiche, se in vigore.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

6. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nei regolamenti urbanistici ed edilizi ovvero dalle disposizioni dettate dalla Commissione di ornato, l'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato.

Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

ART. 28_MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree parcheggio stesse, per aree extraurbane. In area urbana, invece, la superficie complessiva del mezzo pubblicitario non deve superare il 3% delle superfici suddette.

ART. 29_TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PUBBLICI

Il presente Piano Generale degli Impianti, modifica e sostituisce l'Art.4, *Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari* del Capo I, *Disposizioni generali* del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di Pubblicità e per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art.3 del D.Lgs. 507\1933, vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

TIPOLOGIE:

insegne, cartelli, striscioni, locandine, targhe, stendardi, manifesti, pubblicità effettuata su veicoli, palloni frenanti e simili, per mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

IMPIANTI PUBBLICI – quantità n._280 spazi

_ Destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica:

n._30spazi (circa 11% degli spazi disponibili);

_Destinati ad affissioni di natura commerciale:

n._208 spazi (circa _74% degli spazi disponibili);

_Da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio:

n._14 spazi (circa _28% degli spazi disponibili);

Altri impianti : destinati all'affissione di carattere mortuario:

n._18 spazi (circa _10% degli spazi disponibili);